

La presente deliberazione viene affissa il 06 FEB. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 51 del 3 FEB. 2006

Oggetto: Tribunale di Bn – Sez. Distaccata di Airola – Atto di Appello – Faraldo Adele e a. C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno tre del mese di Febbraio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|------------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello notificato il 18/1/06 la sig.ra Faraldo Adele e a. agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;
Con determina n. 84/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;
Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello Tribunale di Bn Sez. Distaccata di Airola notificato il 18/1/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 84/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 84/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. di Airola con atto di appello notificato il 18/1/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 92 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 06 FEB. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 08 FEB. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 23 FEB. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 23 FEB. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 23 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il		prot. n.	<u>Es 1549</u>
SETTORE	<u>AVVOCATURA</u>	il		prot. n.	<u>27.2.06</u>
SETTORE		il		prot. n.	
SETTORE		il		prot. n.	
Revisori dei Conti		il		prot. n.	
Nucleo di Valutazione		il		prot. n.	

L
10315
8.21.06
Conferenze Colfoglio

Tribunale di Benevento - sez. dist. di Airola

Atto di appello

La sig.ra Faraldo Adele in proprio ed i sigg.ri Faraldo Adele e Ferrara Carlo nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Ferrara Alfredo rapp.ti e difesi, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall'avv. Rosa Marroncelli, ^{2 Avv. Guido Orsacchi} tutti elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Vittoria Parente in Cerreto Sannita (BN) alla via Telesina 134

CONTRO

La Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. corrente con sede in Benevento alla Piazza Castello, elett.te domiciliata in Solopaca (BN) alla via Procusi presso lo studio dell'avv. Salvatore Forgione

Avverso

La sentenza n. 60/05 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata de' Goti in data 27/5/2005 e depositata in data 1/6/2005

Premesso

-che con atto di citazione la sig.ra Faraldo Adele, in proprio, ed i sigg.ri Faraldo Adele e Ferrara Carlo nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Ferrara Alfredo convenivano in giudizio la Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. corrente per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dal ciclomotore e delle lesioni riportate dal sig. Ferrara Alfredo nel sinistro del 23/6/2003 in tenimento del Comune di Limatola lungo la strada provinciale Via Voltumo .

...
Vi...
...
...
giud...
...
di rino...
gli...
rin...
garanz...
nonché...
li presc...
anche p...
Eloggio...
Vs. situ...
Via Unità

Caserta
x Ad
x P
Tot...
Avv. Ro
F.to
Am G

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda per non sussistere i presupposti di legge.

Espletati i mezzi istruttori e precisate le conclusioni, il Giudicante con sentenza n. 60/05 dell' 1/6/2005, dichiarava la corresponsabilità nell'incidente stradale per cui è causa nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti in giudizio, accogliendo parzialmente le richieste di parte attorea per quanto riguardava i danni materiali riportati dal ciclomotore nel sinistro de quo e rigettando, perché ritenuta non supportata documentalmente, la richiesta risarcitoria per le lesioni riportate dal minore;

-che tale sentenza è ingiusta e va riformata per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

La sentenza appare meritevole di censura nel merito.

Il Giudice di prime cure ha riconosciuto il nesso eziologico tra la condotta inerte della Provincia di Benevento e l'evento dannoso, e nondimeno il requisito essenziale, ovvero l'insidia e il trabocchetto, che configura inequivocabilmente il fatto come inquadrabile nel disposto dell'art. 2043 c.civ.

Parimenti Lo stesso Giudicante, nel definire la buca, causa del sinistro, "*...una buca che per dimensioni e caratteristiche non sorge improvvisamente, ma nel breve-medio termine per prolungato uso*", riconosce in modo chiaro l'inerzia della P.A. nell'adeguata e necessaria manutenzione del tratto stradale, in violazione degli obblighi previsti dall' art. 2051 c.civ.



Se a questo aggiungiamo la mancanza di segnalazioni e di illuminazione che avrebbero potuto in qualche modo dare una percezione del pericolo al guidatore del ciclomotore, "....la buca se non segnalata è sempre un pericolo occulto per i conducenti di veicoli " , "una buca se non è adeguatamente segnalata è visibile al conducente quando ormai non c'è più il tempo di evitarla in sicurezza ", chiara appare la esclusiva responsabilità della Provincia di Benevento nella produzione del sinistro e, di contro, la totale assenza di responsabilità del conducente, trovatosi improvvisamente proiettato al suolo da una insidia inevitabile, e non ascrivibile alla sua condotta.

Strana, o quanto meno discutibile, appare l'interpretazione dei fatti di causa che hanno determinato la decisione del Giudicante.

In punto di diritto la giurisprudenza è concorde nel riconoscere la responsabilità esclusiva della Pubblica Amministrazione per eventi verificatisi per omessa custodia e manutenzione della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c. civ.

Infatti dalla proprietà dell' Ente sulle strade discende non solo l'obbligo dell' Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell' Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell' art. 2051 c. civ. qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi (Cass. civ. sez. III n. 11749 del 20/11/1998).

E' pertanto configurabile la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c. civ. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso



che questo, essendo nella custodia dell' Amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite al potere discrezionale di essa.

Tale presunta responsabilità della P.A. è applicabile in relazione ai beni demaniali che consentono un' adeguata attività di vigilanza ivi compresi, con tale precisazione, i beni del demanio stradale (Cass. civ. 27/12/1995 sez. III n. 13114/95).

Acclarata dal Giudicante infatti l'applicabilità sia dell' art. 2043 c. civ. che dell' art. 2051 c. civ. , quest'ultimo, incurante delle deposizioni di un testimone oculare e basandosi, in assenza di una perizia tecnica che potesse supportare una tale valutazione, esclusivamente su proprie e soggettive supposizioni, ha ritenuto il danno al motociclo compatibile con una condotta censurabile del guidatore, dichiarando la corresponsabilità nella produzione del sinistro perché "*...soltanto la velocità sostenuta, tenuta dal Ferrara, poteva provocare simili danni....*", valutazione del tutto infondata, non provata e in totale contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni del fatto, nello specifico dal sig. Buzzo Domenico, testimone del sinistro in quanto procedeva con altro ciclomotore al fianco del ciclomotore condotto dal sig. Ferrara, che testualmente afferma "*...procedevamo lungo la Via Voltumo in Limatola ad una velocità di circa 40 KMH....*" velocità nei limiti del consentito su quel tratto di strada.

Pertanto si chiede condannare la Provincia di Benevento al pagamento di Euro 423,50 quale differenza tra la somma di Euro 400,00 liquidata in sentenza di primo grado e quanto richiesto in citazione sulla scorta del preventivo di spesa prodotto agli atti da parte attrice di Euro 823,50 a titolo di risarcimento per i danni subiti dal ciclomotore.

Per quanto attiene al rigetto della domanda per le lesioni fisiche riportate dal Ferrara, il Giudicante, ritenendole "*...generiche e lacunose*" nonché "*...non accompagnate da idonea e valida documentazione sanitaria*" ha ritenuto illegittime le richieste di parte attorea, riscontrando una irregolarità nella documentazione presentata; anche in questo caso il Giudicante ha espresso delle valutazioni assolutamente personali atteso che la presunta irregolarità non è assolutamente giustificata data la legittimità al rilascio di certificazione della Asl di Benevento Distretto sanitario n. 20 S.A.U.T. presidio di Limatola, dove il Ferrara ha ricevuto le prime cure del caso.

Si fa riferimento, inoltre, all' ordinanza n.273/04 del 20/9/2004 emessa dallo stesso Giudicante con la quale si oneravano gli attori di notificare all' A.S.L. presidio S.A.U.T. di Limatola (BN) richiesta di "*...estratto del registro delle visite mediche di pronto soccorso, autenticato dal dirigente sanitario del Presidio medesimo, dal momento che i due certificati medici acclusi agli atti di causa non recavano timbro e firma leggibile del medico che aveva visitato il minore Ferrara Alfredo*", richiesta quanto mai singolare perché, atteso il corretto e diligente comportamento di parte attrice che ha prodotto l'originale della documentazione attestante le lesioni

riportate dal Ferrara, appare assolutamente ultronea e dilatoria la richiesta fatta dal Giudicante a parte attrice.

Tanto più che il Giudicante avrebbe potuto richiedere d'ufficio e, si ripete, non onerando parte attrice, l'acquisizione della documentazione agli organi sanitari preposti, laddove si fosse manifestato, secondo l'opinione del Giudice, un qualche dubbio sulla " genuinità " degli stessi certificati, circostanza quest'ultima che non trova alcun riscontro dalla lettura della documentazione medica depositata in atti di parte attrice.

Relativamente alla quantificazione, si chiede ammettersi la CTU medico- legale così come richiesta ed articolata nell' atto di citazione dinanzi al Giudice di primo grado; qualora il Tribunale la ritenesse superflua, condannare la Provincia di Benevento al pagamento di Euro 270,97 (Euro 38,71 moltiplicati per 7 gg. di invalidità come da decreto del Ministro delle Attività Produttive del 3/6/2004) a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate dal sig. Ferrara Alfredo nel sinistro de quo.

Tanto premesso

CITA

La Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. corrente elett.te dom. ta in Solopaca (BN) alla via Procusi c/o lo studio dell'avv. Salvatore Forgione :

a comparire innanzi al Tribunale di Benevento sez. dist. di Airola all'udienza del 13/4/2006 ora e locali di rito, sezione e giudice da designarsi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi

nel termine e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia e che la tardiva costituzione implicherà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello proposto perché proponibile, procedibile, pienamente fondato in fatto e diritto ed in riforma dell'appellata sentenza, così provvedere.

In via preliminare:

-Acquisire d'ufficio il fascicolo R.G. 384/03 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata De' Goti ;

Nel merito :

In riforma dell'appellata sentenza acclarare la esclusiva responsabilità della Provincia di Benevento nella produzione del sinistro ex art. 2051 c. civ. o, in subordine, ex art. 2043 c. civ.

Per l'effetto condannare la Provincia di Benevento per ciò che concerne i danni a cose al pagamento di Euro 423,50, quale differenza tra la somma di Euro 400,00 liquidata in sentenza di primo grado e quanto richiesto in citazione sulla scorta del preventivo di spesa prodotto agli atti da parte attrice di Euro 823,50, per le riparazioni del motociclo coinvolto nel sinistro.

Condannare altresì la Provincia di Benevento al pagamento di Euro 270,97 (Euro 38,71 moltiplicati per 7 gg. di invalidità come da decreto del Ministro delle Attività Produttive del 3/6/2004) a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate dal sig. Ferrara Alfredo



nel sinistro de quo.


Riformare la sentenza di primo grado in merito agli onorari liquidati, conformando gli stessi alle richieste formulate dal procuratore di parte attrice come da nota spese depositata in sede di precisazione delle conclusioni .

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello da liquidarsi in favore dei procuratori degli attori per fattane anticipazione.

Caserta, 11/1/2006

Avv. Rosa Marroccelli

Avv. GIULIO BROCCOLI



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA
Ufficio Notifiche

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta di come innanzi, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, ho notificato copia del presente
atto a : Anna Paola di Francesco del
legge appuntato pt

residente come in atti mediante spedizione a mezzo
racc. con rr. come per legge.

Airola, 18 GEN 2006

Luciano Caprio
Uffic. Giud.
[Handwritten signature]

